

## Promozione alla salute

*"FUMO: riferimenti normativi, esperienze ed azioni del SPSAL"*



## La promozione della salute

Carta di Ottawa 1986

- **La promozione della salute** è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l'ambiente circostante o di farvi fronte.
- **La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l'obiettivo del vivere.**
- La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche.
- **Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere.**

## OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)

### Comma 1

a) **Collabora con il DDL e il SPP** : alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione , ove necessario , della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,

•all'attività di formazione, informazione nei confronti dei lavoratori , per la parte di competenza , e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

**Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “ promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale;**

Contravventore M.C con riferimento alla valutazione dei rischi  
Sanzione : da 438,40 a 1.753,60      ¼ 438,40

3

### Riferimenti normativi:



#### LEGGE 584/1975

**Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.322 del 5-12-1975)**

[Legge 11 Novembre 1975 584](#)

4



**Riferimenti normativi:**



**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 14 dicembre 1995.**

**Divieto di fumo in determinati locali della pubblica  
amministrazione o dei gestori di servizi pubblici . . . Pag. 5**



**Riferimenti normativi:**

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 14 dicembre 1995**

**Divieto di fumo in determinati locali della pubblica  
amministrazione o dei gestori di servizi pubblici**

**(GU n. 11 15 gennaio 1996)**

**[DPCM 1995](#)**



### Riferimenti normativi:

*SERIE GENERALE*

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 85

**GAZZETTA UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*      Roma - Mercoledì, 11 aprile 2001      SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

---

11-4-2001      GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA      Serie generale - n. 85

---

**CIRCOLARI**

**Ministero della sanità**

CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4.

Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo ..... Pag. 50



### Riferimenti normativi:

**CIRCOLARE 28 Marzo 2001, n.4**

**Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in tema di divieto di fumo (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2001)**

[circolare 28 marzo 2001 Ministero Sanità.doc](#)



## Riferimenti normativi:

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 15 del 20 gennaio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 gennaio 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

N. 5/L

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3.

### **Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.**



## ART. 51 L. 16/1/2003 n. 3

Art. 51.

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.



**Riferimenti normativi:**

**L. 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51.doc**

[L. 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51.doc](#)

11



**Riferimenti normativi:**

*SERIE GENERALE*  
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 145° — Numero 300

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 23 dicembre 2004 SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

Ministero della salute

CIRCOLARE 17 dicembre 2004.

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti  
all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gen-  
naio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.



Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.



In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.



**Riferimenti normativi:**

**CIRCOLARE 17 Dicembre 2004**

**Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori**

**(GU Serie Generale n.300 del 23-12-2004)**

[Circolare 17 dicembre 2004.doc](#)

15



**Riferimenti normativi:**

**Decreto giugno 2014**

**Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.**

**(GU n. 212 del 12 settembre 2014).**

[Decreto 10 giugno 2014](#)



## MONOGRAFIA IARC volume 83, 2002

### Conclusioni

**Il gruppo di lavoro dello IARC ha riscontrato che la forza e la consistenza dei dati era sufficiente per concludere che il fumo passivo è causa di tumore polmonare nelle persone che non hanno mai fumato. Pertanto il fumo passivo è stato classificato come sostanza cancerogena di Gruppo I per l'essere umano.**



- **Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nell'insorgenza di numerose patologie cronico- degenerative** (in particolare a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare) e recentemente lo IARC ( Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha riscontrato che i dati sono evidenti per classificare il fumo come cancerogeni di CLASSE 1 come cancerogeni certo per l'uomo.
- L'abitudine al fumo negli ultimi 40 anni ha subito notevoli cambiamenti: la percentuale di fumatori negli uomini storicamente maggiore si è in questi anni progressivamente ridotta, mentre è cresciuta tra le donne, fino a raggiungere nei due sessi valori paragonabili; è inoltre in aumento la percentuale di giovani che fumano.

- **Evidenze scientifiche mostrano come la sospensione del fumo dimezza il rischio di infarto al miocardio già dopo un anno di astensione; dopo 15 anni il rischio diventa pari a quello di un non fumatore. I fumatori che smettono di fumare prima dei 50 anni riducono a metà il proprio rischio di morire nei successivi 15 anni rispetto a coloro che continuano a fumare.**



### Sintesi dell'evidenza richiesta per la classificazione

#### GRUPPO 1- CANCEROGENO PER L'ESSERE UMANO

*Evidenza sufficiente per l'essere umano*

#### GRUPPO 2A – PROBABILMENTE CANCEROGENO PER L'ESSERE UMANO

*Evidenza limitata in campo umano e sufficiente nell'animale*

#### GRUPPO 2B – POSSIBILMENTE CANCEROGENO PER L'ESSERE UMANO

*Evidenza limitata in campo umano, meno che sufficiente nell'animale o evidenza umana inadeguata, evidenza sufficiente nell'animale o evidenza umana inadeguata o limitata evidenza nell'animale, con altri dati a supporto importanti*

#### GRUPPO 3 - NON CLASSIFICABILE

*Evidenza inadeguata in campo umano e meno che sufficiente nell'animale*

#### GRUPPO 4 –PROBABILMENTE NON CANCEROGENO PER L'ESSERE UMANO



### Promozione della salute

Carta di Ottawa 1986 [carta di Ottawa](#)

Codice ICOH 2002 [codice ICOH](#)

Accordo 24 luglio 2003 (GU N. 228 del 01/10/2003) [Accordo 24 luglio 2003](#)

D.Lgs 81/08 et s.m.i. art. 25 [D.Lgs 81/08](#)



## **Attività SPSAL**

**Partecipazione al monitoraggio nazionale  
sull'applicazione del divieto di fumo negli ambienti di  
lavoro nel 2011**

**Attività di monitoraggio**

**Attività di vigilanza**

21



## **Esperienze SPSAL**

**progetto di promozione della salute “Luoghi di lavoro  
liberi dal fumo” 2005-2006**

**informazione-formazione-percorsi di disassuefazione...**

**progetto di promozione alla salute 2011 diretto ad  
un'azienda ceramica**

22



### **Sistema di Sorveglianza PASSI**

<http://www.saluter.it/sanita-pubblica/sorveglianza/passi-er>

[http://www.saluter.it/documentazione/materiale-informativo/schede-informative/fumo\\_passivo\\_2009-2012.pdf](http://www.saluter.it/documentazione/materiale-informativo/schede-informative/fumo_passivo_2009-2012.pdf)

[http://www.saluter.it/documentazione/materiale-informativo/schede-informative/fumo\\_2009-2012.pdf](http://www.saluter.it/documentazione/materiale-informativo/schede-informative/fumo_2009-2012.pdf)

### **Abitudine al fumo in UE**

[http://ec.europa.eu/health/tobacco/ex\\_smokers\\_are\\_unstoppable/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/health/tobacco/ex_smokers_are_unstoppable/index_it.htm)

23

## **Che cosa è il sistema PASSI**

E' un sistema di sorveglianza della salute della popolazione adulta ;

Stima la frequenza e l'evoluzione dei fattori per la salute legata ai comportamenti individuali e alla diffusione delle misure di prevenzione